



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con Decreto Presidenziale n. 488 dell'8 novembre 2023

Indice

TITOLO I - Definizioni e principi generali

Art. 1. Sistema di regolazione dell'ateneo

Art. 2. Forme di partecipazione al funzionamento dell'ateneo

Art. 3. Definizioni

TITOLO II - Norme generali sulla formazione degli organi collegiali

Art. 4. Formazione degli organi collegiali

Art. 5. Procedure elettorali per la formazione degli organi collegiali

Art. 6. Parità di genere nelle procedure elettorali

Art. 7. Incompatibilità

Art. 8. Durata e rinnovo degli organi collegiali

Art. 9. Rappresentanti degli studenti

Art. 10. Presidenza e vicepresidenza degli organi collegiali

TITOLO III - Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali

Art. 11. Convocazione e riunione degli organi collegiali in seduta ordinaria

Art. 12. Convocazione e riunione degli organi collegiali in seduta straordinaria

Art. 13. Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 14. Norme comuni agli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione

Art. 15. Verbalizzazioni

Art. 16. Relazioni tra gli organi dell'università

TITOLO IV - Norme sui dipartimenti

Art. 17. Costituzione dei dipartimenti e loro eventuale articolazione

Art. 18. Afferenza dei docenti ai dipartimenti

Art. 19. Consiglio di dipartimento

Art. 20. Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 21. Organi dei corsi di studio

Art. 22. Norme particolari per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 23 Norme transitorie e finali

TITOLO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Sistema di regolazione dell'ateneo

1. L'autonomia dell'università Kore di Enna è regolata dallo statuto, dalle leggi e dai documenti nazionali e internazionali cui esso fa riferimento. L'esercizio dell'autonomia è disciplinato inoltre dal regolamento didattico, dal presente regolamento generale e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che sono adottati secondo le previsioni indicate nello statuto ed emanati a conclusione del procedimento di valutazione ministeriale ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
2. La comunità universitaria dell'UKE si autoregola attraverso il codice etico, la carta della qualità e specifici regolamenti concernenti quadri organizzativi e procedurali.
3. Il codice etico è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
4. La carta della qualità è approvata dal consiglio di amministrazione.
5. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi collegiali, dei dipartimenti e dei corsi di studio e delle altre strutture sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta degli stessi organi e strutture.
6. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di dipartimento competente.
7. I regolamenti concernenti quadri organizzativi e procedurali sono approvati dal consiglio di amministrazione, acquisite le proposte del senato accademico nel caso essi riguardino l'organizzazione delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche, della valutazione degli apprendimenti e il conferimento dei titoli di studio.
8. Il funzionamento degli organi collegiali, quando non diversamente previsto, si conforma alle disposizioni generali di cui al presente regolamento.

Art. 2. Forme di partecipazione al funzionamento dell'ateneo

1. La partecipazione agli organi di governo, coordinamento e valutazione dell'università e delle strutture didattiche, scientifiche, organizzative e assistenziali rientra tra i doveri di ogni componente della comunità dell'ateneo chiamato, a qualsiasi titolo, a farne parte: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo.
2. L'ateneo favorisce ed incoraggia tutte le componenti della comunità universitaria a porre a disposizione degli organi collegiali e delle loro articolazioni l'impegno individuale e le competenze di ciascuno e ne sostiene le interazioni mediante la contestuale presenza di tutte le componenti ogni volta che essa sia possibile.
3. Fatta eccezione per i casi espressamente previsti dallo statuto, l'ateneo prevede la partecipazione dei rappresentanti degli studenti in tutti gli organi ed a tutti i livelli, fissando esclusivamente criteri per il solo elettorato passivo e per le incompatibilità, volti ad assicurare il più ampio coinvolgimento e le massime opportunità di turnazione degli studenti in regola con l'ordinario percorso di studio.
4. Dell'impegno da parte dei docenti negli organi collegiali l'ateneo tiene conto in occasione della valutazione delle relazioni pluriennali presentate dagli stessi ai fini delle progressioni stipendiali, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3. Definizione degli organi per competenze e ambito di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, si adottano le definizioni di cui ai commi seguenti.
2. Sono organi collegiali di indirizzo e di governo a livello di ateneo gli organi collegiali elencati all'articolo 4, comma 2 dello statuto:
 - 2.1. il consiglio dei garanti;
 - 2.2. il consiglio di amministrazione;

- 2.3. il senato accademico;
3. Sono organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione a livello di ateneo gli organi collegiali elencati all'articolo 4, comma 4 dello statuto:
 - 3.1. il comitato etico;
 - 3.2. il collegio dei revisori dei conti;
 - 3.3. il collegio di disciplina dei docenti;
 - 3.4. l'organismo di vigilanza;
 - 3.5. il presidio della qualità;
 - 3.6. l'assemblea dei rappresentanti degli studenti;
 - 3.7. il nucleo di valutazione.
4. Sono organi collegiali a livello di dipartimento e di corso di studio gli organi collegiali elencati all'articolo 23, comma 1 dello statuto:
 - 4.1. i consigli di dipartimento;
 - 4.2. le commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - 4.3. i consigli di corso di studio;
 - 4.4. i gruppi del riesame.

I consigli di dipartimento e i consigli di corso di studio sono organi di governo nei rispettivi livelli. Le commissioni paritetiche sono organi dei dipartimenti; i gruppi del riesame sono organi dei corsi di studio.
5. I collegi e i gruppi del riesame dei dottorati di ricerca sono assimilati ai corrispondenti organi dipartimentali. Essi operano in autonomia gestionale rispetto ai corrispondenti organi dei dipartimenti ai sensi del regolamento di ateneo che li riguarda e della carta della qualità.

TITOLO II

NORME GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 4. Formazione degli organi collegiali

1. In relazione alla contestuale presenza di più componenti che concorrono alla loro costituzione, gli organi collegiali dell'UKE possono essere formati in toto o in parte da membri di diritto, da membri eletti, da membri designati.
2. Sono membri di diritto di un organo collegiale coloro che vi vengono nominati in ragione di un ruolo o uno status nell'ambito dell'ateneo, originariamente acquisiti attraverso procedure concorsuali, elettorali o per designazione. Essi rimangono in carica fino a quando permane il ruolo o lo status, in ogni caso nell'ambito del periodo di durata dell'organo collegiale, se previsto. Permanendo il ruolo o lo status, i membri di diritto non possono essere sostituiti durante il loro mandato se non a causa della cessazione dell'organo per intervenute modifiche allo statuto o al regolamento didattico di ateneo.
3. I membri nominati in seguito ad una procedura elettorale o per designazione rimangono in carica per la durata dell'organo collegiale, oppure per il periodo residuale nel caso siano subentrati ad altri membri venuti meno per qualsiasi ragione. Essi non possono essere sostituiti durante il loro mandato se non per perdita dei requisiti, dimissioni, cause naturali o per cessazione dell'organo per intervenute modifiche allo statuto o al regolamento didattico di ateneo.
4. Ai sensi dello statuto, le nomine sono conferite dal presidente dell'università, che provvede anche a disporre la seduta di insediamento degli organi rinnovati. Il provvedimento di nomina è atto sufficiente per l'insediamento nei casi di subentro.

Art. 5. Procedure elettorali per la formazione degli organi collegiali

1. L'elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti prevista dallo statuto o dal presente regolamento avviene mediante votazioni indette dal presidente pro tempore dell'università, il quale nomina a tal fine una commissione elettorale preposta

- all'organizzazione e alla gestione delle relative procedure. Di norma, la commissione è formata da appartenenti a categorie per le quali non sia prevista la partecipazione al voto, ove questo non sia possibile viene formata da appartenenti a tutte le componenti coinvolte.
2. Nelle procedure elettorali è consentito all'elettore esprimere una sola preferenza. Nel caso vengano espresse due o più preferenze, esse sono tutte considerate nulle, mentre l'eventuale voto di lista è assegnato se non inficiato da altri motivi ostativi. Nelle procedure elettorali assistite da sistemi informatici, che ricorrendone le condizioni si tengono on line, possono essere adottate apposite soluzioni atte a consentire l'espressione di una sola preferenza, allo scopo di limitare le preferenze nelle dovute ad errore procedurale.
 3. Le elezioni si tengono con liste concorrenti quando la platea elettorale della componente chiamata a votare è superiore a 300 elettori. In tali casi il provvedimento di indizione prevede le condizioni e le modalità, nonché i termini, per la presentazione delle liste e l'illustrazione dei rispettivi programmi, per i quali deve essere garantito un periodo complessivamente non inferiore a venti giorni di calendario. L'assegnazione dei seggi è effettuata proporzionalmente ai voti validi ottenuti da ciascuna lista secondo il metodo D'Hondt.
 4. Il regolamento di ateneo per le elezioni può prevedere modalità semplificate quando la platea elettorale sia inferiore a 300 elettori o l'elezione limitata ad un solo corso di studio, purché sia garantita in ogni caso la segretezza del voto.
 5. A parità di voti e di condizioni fra due o più candidati, prevalgono il più anziano nel ruolo se docente, il più giovane d'età se studente.

Art. 6. Parità di genere nelle procedure elettorali

1. Nei casi in cui in un organo collegiale vi siano da eleggere rappresentanti di docenti della stessa fascia o di studenti in numero pari o superiore a tre, nessun genere può essere rappresentato per oltre la metà più uno dei membri eletti. Per genere si intende quello anagraficamente adottato o riconosciuto, a domanda individuale, dalle autorità competenti secondo le leggi dello stato del quale si ha la cittadinanza o una delle cittadinanze.
2. I provvedimenti di indizione delle votazioni prevedono specifiche misure per assicurare la parità di genere, fermi restando i criteri di attribuzione dei seggi alle singole liste concorrenti.

Art. 7. Incompatibilità

1. Se non diversamente specificato nello statuto, nel presente regolamento generale o nel regolamento didattico di ateneo, non è consentito far parte contemporaneamente di due o più organi collegiali come membri eletti e/o designati. Sono escluse dalle incompatibilità le cariche elettive nel comitato etico e nel collegio di disciplina dei docenti.
2. Sono escluse incompatibilità tra l'appartenenza ad un organo collegiale e una sua articolazione, fatta eccezione per i casi per i quali il presente regolamento generale non le preveda espressamente.
3. È incompatibile la contestuale appartenenza a tutti o a due dei seguenti organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione: presidio della qualità, nucleo di valutazione, commissioni paritetiche.
4. Lo status di componente del nucleo di valutazione, del presidio della qualità e di una commissione paritetica docenti-studenti è incompatibile con la titolarità di qualsiasi funzione individuale di governo o di coordinamento a livello di ateneo, di dipartimento o dei corsi di studio articolati in più anni accademici.
5. La presidenza dell'organismo di vigilanza o l'appartenenza al collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altro incarico negli organi di ateneo.
6. Quando sopraggiunga un caso di incompatibilità, l'interessato è tenuto ad optare entro cinque giorni per l'uno o l'altro organo. L'insediamento nelle eventuali nuove funzioni, ovvero la mancata scelta tra i due organi, si intende come opzione per la nomina più

- recente.
7. L'appartenenza ad un organo collegiale quale membro di diritto non è soggetta ad alcuna incompatibilità con altri incarichi.

Art. 8. Durata e rinnovo degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali di indirizzo e di governo dell'ateneo restano in carica per quattro anni.
2. Gli organi di monitoraggio, controllo e valutazione restano in carica per due anni.
3. Il presidente dell'ateneo, il rettore e il direttore generale rimangono in carica negli organi collegiali di cui fanno parte per il periodo di durata dei rispettivi incarichi.
4. Il mandato di un organo collegiale scaduto non può protrarsi, salvo diversa previsione statutaria o di legge, oltre quarantacinque giorni il termine del mandato stesso.
5. Il procedimento per il rinnovo degli organi collegiali o individuali ha inizio di norma quarantacinque giorni prima della conclusione dei rispettivi mandati. Il procedimento di rinnovo, così come quello per la sostituzione dei componenti venuti meno per qualsiasi causa, è attivato dal presidente pro tempore dell'università.

Art. 9. Rappresentanti degli studenti

1. I rappresentanti degli studenti afferenti agli organi collegiali di indirizzo, di governo e di coordinamento sono sempre eletti dalla componente. Indipendentemente dalla durata dell'organo, essi rimangono in carica per un periodo massimo di due anni e per un solo mandato non rinnovabile. I rappresentanti decaduti per termine del mandato biennale possono essere eletti, ricorrendone le condizioni, in un organo diverso per un nuovo periodo della stessa durata massima.
2. Nelle elezioni studentesche l'elettorato passivo spetta agli studenti, in regola con tutte le procedure di immatricolazione e di iscrizione, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
3. Ai rappresentanti eletti degli studenti non possono essere conferiti incarichi o benefici da parte dell'ateneo se non a seguito di valutazione per soli titoli.
4. Negli organi collegiali di indirizzo, di governo e di coordinamento, gli studenti partecipano alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo nella misura in cui abbiano diritto a partecipare e siano presenti alle sedute. Negli organi di monitoraggio, controllo e valutazione la componente studentesca partecipa al numero legale.

Art. 10. Presidenza e vicepresidenza degli organi collegiali

1. Il funzionamento di ciascun organo collegiale è coordinato da un presidente, il quale nomina un vicepresidente tra i membri dello stesso organo collegiale, individuandolo tra i membri della stessa componente cui egli appartiene, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
2. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione dell'organo collegiale, il relativo presidente, nelle materie di competenza dello stesso organo collegiale, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica nella prima seduta utile.
3. Il rettore nomina, oltre al pro rettore vicario scelto all'interno del senato accademico, pro rettori e delegati per ambiti, missioni o attività speciali, individuati tra i professori di ruolo dell'ateneo.
4. Le nomine delle figure vicarie rimangono valide, salvo eventuale revoca, per l'intera durata del mandato del titolare.

TITOLO III

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 11. Convocazione e riunione degli organi collegiali in seduta ordinaria

1. Gli organi collegiali si riuniscono in seduta ordinaria su convocazione del rispettivo presidente o, su delega di questi, del suo vice.
2. Le convocazioni degli organi collegiali possono essere diramate dai rispettivi presidenti o, su loro richiesta, dagli uffici dell'ateneo. L'assemblea dei rappresentanti degli studenti è convocata, su richiesta del presidente della stessa, per il tramite della segreteria centrale degli studenti che ne assicura, inoltre, la notifica anche attraverso le apposite pagine del sito web.
3. Le convocazioni relative a sedute ordinarie, con il relativo ordine del giorno, devono essere trasmesse almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Fermo restando il termine per l'invio dell'ordine del giorno, le convocazioni del consiglio dei garanti e dell'assemblea dei rappresentanti degli studenti devono essere oggetto di un preavviso di almeno due settimane.
4. I termini di convocazione in seduta ordinaria si intendono rispettati nel caso di trasmissione agli aventi diritto, in tempo per la prima seduta programmata, di calendari annuali o semestrali delle riunioni.
5. La convocazione di un organo collegiale si considera valida se:
 - 5.1. è effettuata con modalità tracciabile, tra cui le e-mail ordinarie;
 - 5.2. è inviata a tutti gli aventi diritto ad esserne a conoscenza;
 - 5.3. è effettivamente trasmessa nei termini previsti per l'organo cui si riferisce e per la tipologia di seduta;
 - 5.4. contiene l'ordine del giorno della riunione;
 - 5.5. indica il giorno e l'ora di convocazione, nonché il luogo se diverso da quello istituzionale;
 - 5.6. se, oltre ai precedenti punti 5.4, 5.5, la relativa seduta vede la partecipazione della totalità dei membri che ne fanno parte.
6. Quando non siano indicate sedi diverse, le riunioni degli organi di governo dell'ateneo si intendono convocate presso la sede del rettorato dell'università, quelle degli organi dipartimentali presso i rispettivi dipartimenti, quelle delle singole strutture nelle sedi delle stesse, quelle del nucleo di valutazione e del presidio della qualità presso il relativo ufficio di supporto.
7. Ai fini del funzionamento del sistema di assicurazione della qualità adottato nell'ateneo, le convocazioni in seduta ordinaria o straordinaria degli organi collegiali sono sempre inviate per conoscenza anche al presidente dell'università.
8. È dovere del presidente dell'organo collegiale provvedere a trasmettere tempestivamente ai membri relazioni e atti documentali utili ad agevolare al massimo la loro partecipazione alla riunione e ai processi decisionali. Ove l'invio degli atti dovesse presentare particolare complessità o risultare a rischio la loro riservatezza, può essere indicato nella convocazione l'ufficio dell'ateneo presso il quale è possibile prendere anticipatamente visione degli stessi.
9. Il presidente dell'organo collegiale può autorizzare la partecipazione in modalità telematica, nel rispetto del relativo regolamento di ateneo.

Art. 12. Convocazione e riunione degli organi collegiali in seduta straordinaria

1. Le convocazioni in seduta straordinaria seguono quanto previsto per le sedute ordinarie con le specificazioni contenute nel presente articolo.
2. Le convocazioni in seduta straordinaria sono effettuate per ragioni eccezionali, le cui motivazioni devono comunque essere approvate quale primo punto dell'ordine del giorno della relativa seduta, pena la sua invalidità.
3. Le convocazioni relative a sedute straordinarie ed urgenti possono essere inviate almeno tre giorni prima della riunione, ad eccezione del consiglio di amministrazione che può essere convocato per ragioni di straordinarietà ed urgenza ventiquattro ore prima.

4. La convocazione straordinaria di un organo può essere richiesta da un terzo almeno dei suoi membri, i quali provvedono anche ad illustrarne l'argomento all'ordine del giorno che ne motivi la richiesta.

Art. 13. Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste nello statuto e nel presente regolamento generale, le sedute degli organi collegiali di governo e di coordinamento sono di norma valide se risultano presenti il presidente e almeno la metà degli altri componenti.
2. Se non diversamente previsto nello statuto e nel presente regolamento generale, gli organi collegiali deliberano con la maggioranza dei soli voti validamente espressi in senso favorevole o contrario, indipendentemente dalle schede bianche, nulle e dalle astensioni. In caso di parità, il voto del presidente è computato come doppio. Le votazioni sono palesi, salvo i casi nei quali il presidente valuti di procedere con votazione segreta.
3. I membri di un organo collegiale che, in relazione ad uno degli argomenti all'ordine del giorno di una seduta, si trovino o ritengano di trovarsi in conflitto di interessi sono tenuti ad astenersi dalla trattazione e dalle relative delibere. Nei collegi perfetti, essi sono sostituiti temporaneamente con una figura di pari status individuata dal presidente dell'università o dal rettore, a seconda che si tratti di un esperto esterno o di un docente.
4. Una seduta o singole decisioni in essa assunte non sono valide quando sussistano irregolarità riguardo a:
 - 4.1. la convocazione;
 - 4.2. il quorum costitutivo;
 - 4.3. il quorum deliberativo;
 - 4.4. l'ordine del giorno;
 - 4.5. la votazione;
 - 4.6. la verbalizzazione.
5. L'eventuale irregolarità delle sedute è rilevata dal presidente dell'ateneo, dal rettore o dal direttore generale su segnalazione sottoscritta da uno o più membri del singolo organo collegiale interessato. L'eventuale provvedimento di annullamento è a cura del presidente dell'università.

Art. 14. Norme comuni agli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione

1. Il funzionamento degli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione è disciplinato dai rispettivi regolamenti in conformità con le previsioni contenute nel presente regolamento generale e nello statuto. Essi operano come gruppi di lavoro che attendono ai compiti previsti nel sistema di assicurazione della qualità previsti nella carta della qualità dell'ateneo e nei documenti nazionali e internazionali in essa richiamati.
2. Gli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione si riuniscono validamente con la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti e deliberano secondo le norme generali. Il comitato etico, il collegio dei revisori dei conti, le sezioni del collegio di disciplina dei docenti e l'organismo di vigilanza, in quanto collegi perfetti, si riuniscono ed operano con la totalità dei rispettivi membri. Nel caso di prolungata impossibilità a svolgere le funzioni da parte di uno dei membri, l'organo cui spetta la nomina può individuare uno o più supplenti. Limitatamente al contratto degli studenti e alla carta dei servizi per gli studenti, l'ombudsman opera come organo individuale di monitoraggio, controllo e valutazione quando lo ritenga opportuno, senza limiti di iniziativa e di accesso agli uffici e agli atti.
3. La composizione degli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione è resa pubblica sul sito web dell'università.

Art. 15. Verbalizzazioni

1. Gli organi collegiali sono tenuti a redigere il verbale di ciascuna riunione e ad approvarlo, di norma, seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e da uno dei

- membri dell'organo, che lo redige su incarico del presidente. Il direttore generale è il segretario verbalizzante degli organi collegiali di indirizzo e di governo di ateneo
2. Le verbalizzazioni devono essere il più possibile schematiche, anche ricorrendo a modelli standardizzati che consentano di riportare tutti i dati essenziali. Le decisioni assunte devono apparire chiaramente identificabili nei verbali o nei dispositivi di deliberazione. I singoli membri possono dare conto delle motivazioni di approvazione o di dissenso sinteticamente, con le modalità autorizzate dal presidente.
 3. Ad esclusione dei verbali delle sedute straordinarie, nei casi in cui non sia possibile redigere il verbale nell'ambito della stessa seduta, la relativa approvazione è rimessa alla seduta ordinaria immediatamente successiva.
 4. Nell'ambito del funzionamento del sistema di assicurazione della qualità dell'ateneo, l'elenco schematico delle decisioni assunte da ciascun organo collegiale va trasmesso, a cura del relativo presidente o del segretario, anche al presidente dell'università entro due giorni lavorativi dalla seduta. L'elenco delle decisioni adottate dai consigli di corso di studio è inoltre trasmesso al rettore, al direttore generale e al direttore del dipartimento di afferenza.

Art. 16. Relazioni tra gli organi dell'università

1. Quando per l'adozione di una deliberazione o per il conferimento di un incarico sia prevista la preventiva acquisizione di pareri, proposte o indicazioni di altri organi collegiali o individuali, l'organo titolare delle prerogative decisionali attiva le procedure di consultazione almeno quindici giorni di calendario prima della relativa seduta. Le proposte relative al conferimento di incarichi individuali contengono di norma una terna di nominativi. L'eventuale silenzio non impedisce, all'organo titolato a deliberare o a nominare, di procedere senza le indicazioni richieste. Analoga procedura si applica nel caso di parere richiesto ma non obbligatorio.
2. Gli argomenti che prevedono l'assunzione di deliberazioni, o l'elezione di componenti, sulla proposta del presidente o del rettore dell'università, ovvero del consiglio dei garanti, non possono essere posti all'ordine del giorno se privi della proposta stessa.
3. Qualora due o più organi di governo dell'università dovessero rimanere fermi su differenti posizioni interpretative riguardo le previsioni statutarie e regolamentari, prevale nell'ordine l'avviso del consiglio dei garanti limitatamente agli articoli 1 e 2 dello statuto, del consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore, del senato accademico. Gli eventuali conflitti tra altri organi sono risolti dal presidente dell'università.
4. Nei casi di conflittualità prolungata tra organi di governo, è consentita la sola risoluzione interna del conflitto mediante la richiesta, da parte di uno degli organi di governo, della costituzione di un apposito collegio straordinario, che decide in via definitiva ed insindacabile. Il collegio è istituito e presieduto dall'ombudsman, e composto dal presidente dell'università e dal rettore, ed è assistito dal direttore generale. Il collegio decide entro cinque giorni lavorativi dall'insediamento.

TITOLO IV NORME SUI DIPARTIMENTI

Art. 17. Costituzione dei dipartimenti e loro eventuale articolazione

1. L'università istituisce i dipartimenti secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio dei garanti al fine di tenere conto delle specificità dell'ateneo, nonché dei criteri di organizzazione accademica, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Un dipartimento è costituito di norma con almeno 35 docenti strutturati e con un congruo numero di studenti regolari iscritti a tutti i corsi di studio attivi nello stesso. Con apposito regolamento di ateneo vengono individuati i criteri di congruità e di sostenibilità per la costituzione, la modifica o la soppressione dei dipartimenti.

3. Nell'ambito dello stesso dipartimento corsi di laurea di primo e di secondo livello, che condividono lo stesso percorso formativo, possono essere costituiti in strutture organizzative coordinate, purché si verifichino le condizioni di sviluppo quantitativo previste nel regolamento di ateneo di cui al comma 1. In tal caso viene costituito un comitato di struttura didattica coordinata che assume, per i corsi interessati, le funzioni del dipartimento di cui al comma 3 dell'articolo 23 dello statuto, mentre il responsabile della struttura assume le competenze previste al comma 5 relativamente ai soli corsi interessati. Il responsabile di una struttura didattica coordinata ne orienta il complessivo sviluppo nel rispetto del regolamento e delle deliberazioni del dipartimento e fa parte di diritto della giunta del dipartimento, qualora costituita. Restano in ogni caso attivi gli organi dei singoli corsi di studio, e sono fatte salve le prerogative del consiglio di dipartimento, le competenze in ordine a monitoraggio, controllo e valutazione della commissione paritetica, nonché le funzioni di responsabilità del dipartimento poste in capo al suo direttore.

Art. 18. Afferenza dei docenti ai dipartimenti

1. I docenti afferiscono ad un dipartimento all'atto della nomina sulla base di quanto indicato nel provvedimento di reclutamento, in relazione all'area e al macro settore concorsuale di appartenenza e alla presenza del settore scientifico-disciplinare nei corsi di studio attivi nei singoli dipartimenti.
2. I professori possono richiedere, con istanza motivata indirizzata al rettore, di afferire ad un dipartimento diverso da quello assegnato. Sulla richiesta decide il consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
3. L'attività didattica di cui all'impegno orario previsto dalla legge è comunque svolta in tutto l'ateneo secondo le esigenze della complessiva offerta formativa approvata dal senato accademico e deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 19. Consiglio di dipartimento

1. Il funzionamento del dipartimento è disciplinato, oltre che dallo statuto e dal presente regolamento generale, dal regolamento didattico di ateneo e dalla carta della qualità.
2. Il consiglio di dipartimento previsto all'articolo 23 dello statuto è composto da:
 - 2.1. il direttore del dipartimento, che lo presiede;
 - 2.2. i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento;
 - 2.3. i rappresentanti degli studenti, in numero pari a quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi, eletti dalla complessiva platea degli studenti del dipartimento;
 - 2.4. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in numero pari ai rappresentanti degli studenti, indicati dal rettore generale.
3. Relativamente alla componente docente, il consiglio di dipartimento ha una composizione dinamica, in ragione dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono, e non ha pertanto un mandato di durata limitata.
4. Il direttore del dipartimento è nominato dal presidente dell'università tra i professori ordinari, su proposta del rettore. Il suo mandato ha la durata di due anni e, permanendone le condizioni, può essere prorogato per non più di due volte.
5. Il consiglio di dipartimento può costituire una giunta di dipartimento, presieduta dal direttore e composta inoltre dai coordinatori di tutti i corsi di studio afferenti, con il compito di coadiuvare il direttore del dipartimento nell'esercizio delle prerogative e responsabilità indicate all'articolo 23, comma 5 dello statuto e nella predisposizione degli atti per le sedute del consiglio. L'eventuale costituzione della giunta avviene attraverso la sua previsione nel regolamento del dipartimento.
6. Nell'ambito della propria autonomia, i dipartimenti possono proporre con appositi regolamenti ulteriori specifiche articolazioni interne finalizzate al migliore esercizio delle funzioni dipartimentali.
7. Al fine di agevolare le attività di ricerca promosse dai docenti afferenti al dipartimento, riducendo i tempi necessari alla valutazione etica preventiva della ricerca, il consiglio di

dipartimento può istituire un internal review board composto da professori ordinari, in maggioranza esterni al dipartimento che non siano membri di alcuno dei consigli di corso di studio dello stesso. L'internal review board ha una composizione multidisciplinare, disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione sentito il comitato etico di ateneo.

8. Gli organi e le articolazioni del consiglio di dipartimento restano in carica per la durata del mandato del direttore del dipartimento e possono essere prorogati entro gli stessi limiti e condizioni.
9. Il consiglio di dipartimento delibera con la presenza del relativo presidente e di almeno un terzo degli altri membri. Nei casi in cui l'argomento all'ordine del giorno sia ristretto ai soli professori ordinari o ai soli professori di prima e seconda fascia, il consiglio di dipartimento delibera a maggioranza con la presenza del presidente e di almeno altri due professori presenti.

Art. 20. Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica ha il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra le due componenti, eventuali criticità relative al funzionamento delle attività didattiche e agli esiti degli apprendimenti. Essa attende ai compiti previsti nella carta della qualità di ateneo e nei documenti di indirizzo dell'agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. In ciascun dipartimento è costituita una commissione paritetica docenti-studenti formata da un professore e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio, eletti dalle rispettive componenti. Ogni commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo.
3. L'incarico di docente coordinatore o vice coordinatore nei consigli di corso di studi è incompatibile con quello di membro della commissione paritetica nello stesso dipartimento di appartenenza del corso.
4. La commissione paritetica si riunisce con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.

Art. 21. Organi dei corsi di studio

1. Il funzionamento del corso di studio è disciplinato, oltre che dal presente regolamento generale, dal regolamento didattico di ateneo, dal regolamento dello stesso corso e dai documenti di amministrazione e di assicurazione della qualità che compongono il quadro complessivo del suo accreditamento.
2. Sono organi obbligatori dei corsi di studio:
 - 2.1. Il consiglio di corso di studio, organo collegiale presieduto dal coordinatore e formato da tutti i docenti, strutturati e a contratto, afferenti al corso stesso o che vi abbiano un incarico di insegnamento nell'anno accademico corrente, nonché da due rappresentanti degli studenti eletti dalla componente;
 - 2.2. il coordinatore, professore strutturato nominato dal presidente dell'università su proposta del direttore del dipartimento cui il corso afferisce;
 - 2.3. il gruppo del riesame.
3. Il consiglio di corso di studio elegge i referenti per materie che, in ragione della specifica organizzazione del corso, ritiene necessario siano particolarmente seguite, e in ogni caso:
 - 3.1. il referente per l'orientamento;
 - 3.2. il referente per le disabilità e le difficoltà di apprendimento;
 - 3.3. il referente per la mobilità internazionale, inclusi i programmi Erasmus.
4. Il consiglio di corso di studio può istituire apposite commissioni alle quali delegare compiti istruttori o decisionali sulle materie di competenza del consiglio. Nel caso di delega di poteri, le decisioni delle commissioni devono comunque essere validate dal coordinatore del corso e successivamente comunicate al consiglio.
5. Di norma il consiglio istituisce almeno una commissione didattica e una commissione per il tirocinio. Quest'ultima è obbligatoria nei corsi di studio professionalizzanti o con titolo finale immediatamente abilitante.

6. I membri delle commissioni sono nominati dallo stesso consiglio tra le sue componenti e quelle del gruppo del riesame, con esclusione della commissione didattica che è composta soltanto da docenti.
7. Le articolazioni del consiglio di corso di studio sono previste nell'apposito regolamento del corso stesso.
8. I consigli di corso di studio deliberano con la presenza del presidente e di un terzo degli altri membri, tra i quali un numero di professori almeno pari a quello delle annualità del corso stesso.
9. Gli incarichi conferiti dal consiglio di corso di studio, ove non siano per regolamento riferiti ad un periodo limitato, hanno la durata di due anni e, permanendone le condizioni, possono essere prorogati per non più di due volte.

Art. 22. Norme particolari per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

1. I dottorati di ricerca, e più in generale le strutture formative successive alla laurea di secondo livello, anche quando vengono promossi e progettati nell'ambito di un solo dipartimento, una volta istituiti ed attivati godono di autonomia organizzativa rispetto agli organi dipartimentali. Il loro funzionamento è posto sotto la responsabilità del collegio dei docenti, a sua volta costituito e coordinato nell'ambito del processo di progettazione.
2. Il collegio dei docenti assume, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del consiglio di dipartimento e del consiglio di corso di studio, come delineate nello statuto. Il collegio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali articolazioni interne, con particolare riferimento alla supervisione dei percorsi individuali degli iscritti.
3. Gli organi delle strutture formative e di ricerca di cui al presente articolo durano in carica di norma, salvo la perdita dei requisiti da parte di taluno dei componenti, per l'intera durata del ciclo cui l'attività si riferisce.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23. Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione del presente Regolamento sono fatti salvi i regolamenti vigenti nell'università alla data di emanazione dello Statuto di autonomia, in quanto compatibili con esso. Il Presidente provvede, con propri atti da emanarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo del presente regolamento, alla loro rielaborazione di tipo redazionale, al fine di renderne coerenti i contenuti con le previsioni dello statuto e dello stesso regolamento generale, curando entro il medesimo termine la pubblicazione dei documenti rielaborati.